

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI GENTILI MOSCONI S.P.A. RESO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Il Collegio Sindacale di Gentili Mosconi S.p.A. (“Gentili Mosconi” o la “Società”)

**premesse che:**

- in data 24 gennaio 2025, la Società, da un lato, e Manifatture Tessili Bianchi S.r.l. e D-Tex S.r.l., dall'altro lato (questi ultimi, i “Venditori”), in qualità di soci di Manifatture Tessili Bianchi 1981 S.r.l. (la “Target”), hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) relativo all'acquisizione da parte della Società dell'intero capitale sociale della Target (la “Partecipazione”), da realizzarsi attraverso la cessione da parte dei Venditori della Partecipazione (la “Cessione”) e un apposito aumento di capitale sociale della Società riservato ai Venditori stessi (l’“Aumento di Capitale” e, unitamente alla Cessione, l’“Operazione”);
- l'Accordo di Investimento prevedeva, *inter alia*, che il corrispettivo della Cessione, pari a Euro 4.000.000,00, potesse essere regolato anche attraverso compensazione con l'importo dell'Aumento di Capitale, previsto sempre in Euro 4.000.000,00 (e, precisamente, in Euro 4,00 per azione per un massimo di numero 1.000.000 di azioni ordinarie Gentili Mosconi);
- in data 31 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto, *inter alia*, all'assemblea – prevista per il 23 aprile 2025 - di deliberare l'Aumento di Capitale e di fissare in Euro 0,01, corrispondenti alla parità contabile implicita, l'importo per azione da imputarsi a titolo di capitale sociale e in Euro 3,99 l'importo per azione da imputarsi a sovrapprezzo;
- per quanto attiene ai criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in conseguenza dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di considerare, quale metodo per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, oltre al criterio del patrimonio netto previsto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati, anche il criterio delle quotazioni in Borsa. Dall'applicazione di tale criterio emerge che il corrispettivo di Euro 4,00 per ciascuna nuova azione rinveniente dall'Aumento di Capitale pattuito è superiore non solo al patrimonio netto della Società per azione ma anche al prezzo medio ponderato nel periodo considerato;
- con atto notarile del 2 aprile 2025 – in autentica del notaio Paolo Talice, appartenente al Distretto Notarile di Treviso - i Venditori hanno ceduto alla Società la Partecipazione e, a fronte della Cessione, hanno maturato un credito nei confronti della Società complessivamente pari a Euro 4.000.000,00 (il “Credito”);
- a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione di D-Tex S.r.l. in Manifatture Tessili Bianchi S.r.l., quest'ultima è subentrata nei crediti della società incorporata, ivi inclusa la porzione di Credito di pertinenza di D-Tex S.r.l. e, di conseguenza, Manifatture Tessili Bianchi risulta ad oggi l'unica creditrice della Società relativamente al Credito;
- l'Aumento di Capitale rappresenta, quindi, il mezzo funzionale all'adempimento delle previsioni contrattualmente pattuite nell'ambito dell'Accordo di Investimento;
- le azioni rinvenienti dell'Aumento di Capitale saranno tutte azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione delle stesse;

**esaminata**



- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione approvata in data 31 marzo 2025 a supporto dell'Operazione e le motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione;

**rilevato che**

- l'Aumento di Capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e coerenti con le previsioni statutarie; si dà altresì atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- l'esclusione del diritto di opzione è giustificata dalle disposizioni di cui all'art. 2441, comma 5, del Codice Civile e, nel caso di specie, rappresenta il mezzo funzionale all'adempimento delle previsioni contrattualmente pattuite nell'ambito dell'Accordo di Investimento, risultando particolarmente funzionale all'interesse della Società;
- la Società ha – in via volontaria e prudentiale, a presidio del processo di corretta formazione del capitale sociale e in conformità ai più prudenti orientamenti notarili (cfr. Massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano) – sottoposto a stima il valore economico sottostante la ragione del Credito (*i.e.* la Partecipazione) ed il prof. Marcello Priori (iscritto al n. 3417 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Revisore Contabile con Decreto del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 2 novembre 1999, docente all'Università Bocconi), quale esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, ha stimato un valore del capitale economico della Target non inferiore al valore del Credito relativo alla sua cessione a Gentili Mosconi, concludendo che la Società potrà aumentare, per nominale e sovrapprezzo, il proprio capitale sociale sino all'importo di Euro 4,0 milioni compensando l'obbligo di versamento in denaro dei sottoscrittori con il Credito dei Venditori per la Cessione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, con esclusione del diritto di opzione, illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione e determinato in Euro 4,00 per azione.

Il Collegio Sindacale precisa di aver previamente rinunciato al termine previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

8 aprile 2025

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Luigi Caccia

